Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 139 del 16 giugno 1941-XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie del ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 22 posti di ingegnere in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente l'assunzione degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 45 posti di ingegnere erariale in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 22 posti, accantonando gli altri 23 per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 22 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Dei suindicati 22 posti, due sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito nel Regno; coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o facoltà di ingegneria del Regno. Se essi hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze — direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — oppure alle Intendenze di finanza, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro sezioni staccate, provveduto ove occorre, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire la relativa domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'educazione nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, porterà a loro conoscenza le modalità del presente concorso.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari, svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipatto nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma,

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età medesimo non è richiesta per aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (e anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale e, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal Segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso o appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari Federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e

coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della Circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titoli originali di studio indicati nel precedente articolo 2, o copie autenticate da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, [au]tenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato [non] sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 570, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo «nulla osta» dell'Autorità competente.

Gli aiuti ed assistenti universitari, oltre ai documenti sopraelencati, dovranno produrre un certificato del rettore dell'Università od istituto superiore, attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 994, sarà composta come appresso:

Presidente:

Gr. uff. dott. ing. Tucci Michele, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Membri:

Comm. prof. dott. ing. Cicconetti Giovanni, professore ordinario della facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma;

Comm. prof. dott. ing. Anastasi Anastasio, professore ordinario della facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma;

Cav. uff. dott. ing. Tagliavini Gottardo, ispettore generale erariale;

Cav. uff. dott. ing. Famularo Antonino, ingegnere capo erariale.

Membro aggregato per le lingue estere:

Prof. dott. Gallo Pietro, insegnante nella facoltà di scienze economiche e commerciali nella Regia università di Roma.

Segretario:

Cav. dott. Ranauro Rolando, 1° segretario nell'Amministrazione Centrale del Ministero delle finanze.

I suindicati componenti della Commissione sono tutti iscritti al P.N.F.

Per gli aiuti ed assistenti universitari la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, sarà composta come appresso:

— del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

— di un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di materia affine, membro;

— di tre funzionari dell'amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 9°.

I membri di tale Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno solo sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al suindicato programma.

Art. 10.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame-colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, quelli che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate, per entrambe le graduatorie, le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista e iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isola-

all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro delle finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Peraltro, i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 12.

I vincitori del concorso, compresi gli aiuti ed assistenti universitari, saranno nominati ingegneri erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli ingegneri erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 916,98 lordo a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 487,75 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Geodesia e topografia.*

Enunciati fondamentali della geodesia pratica.
Coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane.
Sistemi di proiezione del geoide; proiezione cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme.
Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso.
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno.
Celerimensura e formole relative.
Principî generali di fotogrammetria. Apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea.
Calcolo di aree e di figure piane.
Divisione di aree e rettificazione di confini.
Compensazione degli errori.

2. — *Economia ed estimo.*

Elementi della teoria del valore in rapporto alle stime.
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
La teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima.
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.
Stime forestali - Stima degli impianti industriali.
Stime speciali (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.).
Operazioni estimali per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.

3. — *Costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue. Archi e telai.
Nozioni sui sistemi elastici.
Strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parte di fabbricati - Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione - Composizione delle malte e dei conglomerati.

4. — *Idraulica.*

Idrostatica ed idrometria.
Sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative.
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e canali industriali: opere d'arte relative e loro calcolazione.
Nozioni sui motori idraulici.

5. — *Elettrotecnica.*

Nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6. — *Legislazione.*

Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni.
Cenni fondamentali di diritto pubblico.
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici.
Leggi per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.
Nozioni sull'ordinamento corporativo - Carta del lavoro.
Nozioni elementari di statistica.

7. — *Lingua straniera.*

Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2318)

Concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 100 posti di geometra aggiunto erariale in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 50 posti, accantonando gli altri 50 per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente gli impiegati non di ruolo che alla data del presente decreto abbiano almeno due anni d'ininterrotto servizio alle dipendenze di un'Amministrazione dello Stato con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda.

Non possono partecipare al concorso le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura seconda l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940-XVIII si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazioe del catasto e dei servizi tecnici erariali sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituo industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza d'istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (uffici tecnici del catasto, uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredati di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che abbiano titolo a partecipare al presente concorso e che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendono avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente Autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età.

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gl'italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combatimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretario federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Mi-

nistro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichchiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Dirzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo al 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplòmi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio. da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età minima, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, sarà composta come appresso:

Presidente:

Gr. uff. dott. ing. Tucci Michele, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri:

Comm. dott. ing. Camilli Vincenzo, ispettore generale erariale;

Cav. uff. dott. ing. De Caterini Romolo, ispettore generale erariale;

Cav. uff. dott. ing. Antonucci Salvatore, ingegnere capo erariale;

Cav. uff. dott. ing. Simonatti Francesco, ingegnere capo erariale.

Segretario:

Cav. dott. Ricottilli Luigi, 1° segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'articolo 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titoli a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal

16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Trigonometria.*

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.

Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2 — *Topografia.*

Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso.
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno.
Celerimensura e formole relative.
Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico
Calcolo di aree e di figure piane.
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — *Disegno topografico.*

Scale di proporzione - Segni convenzionali.
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea.
Copia e riduzione di disegni.

4. — *Economia ed estimo.*

Nozioni generali di economia applicata alle stime.
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
Metodi di stima.
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.
Stime forestali. Stima degli impianti industriali.
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.).
Operazioni estimali per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.

5. — *Costruzioni.*

Sollecitazioni semplici e formole relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. — *Legislazione.*

Disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà.
Leggi per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.
Nozioni sull'ordinamento corporativo. Carta del lavoro.
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2319)

Concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concercernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 100 posti di geometra aggiunto in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 50 posti, accantonando gli altri 50 per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-III, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940-XVIII si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di II categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di II categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza d'istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Di-

rezione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora essi, oltre che del titolo di studio richiesto, siano forniti di laurea.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII a 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non inscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente desi-

gnato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale da 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'este

ro in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed, eventualmente, del diploma di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo a L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle Autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale apartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, sarà composta come appresso:

Presidente:

Gr. uff. dott. ing. Tucci Michele, direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Membri:

Comm. dott. ing. Fasulo Antonino, ispettore generale erariale;

Comm. dott. ing. Viale Edoardo, ispettore generale erariale;

Cav. uff. dott. ing. Marini Sergio, ingegnere capo erariale;

Cav. dott. ing. Mastrocinque Corrado, primo ingegnere di Sezione erariale:

Segretario:

Dott. Bracchi Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipedenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, numero 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensile lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Trigonometria*

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.
Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. — *Topografia.*

Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso.
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno.
Celerimensura e formole relative.
Cenni sui provvedimenti di rilevamento fotogrametrico.
Calcolo di aree e di figure piane.
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — *Disegno topografico.*

Scale di proporzione - Segni convenzionali.
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea.
Copia e riduzione di disegni.

4. — *Economia ed estimo.*

Nozioni generali di economia applicata alle stime.
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
Metodi di stima.
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.
Stime forestali. Stima degli impianti industriali.
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.).
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. — *Costruzioni.*

Sollecitazioni semplici e formole relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. — *Legislazione.*

Disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà.
Leggi per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.
Nozioni sull'ordinamento corporativo. Carta del lavoro.
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2320)

Concorso per esami a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;
Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 125 posti di computista in prova, limitatamente però alla solo metà dei posti riservando l'altra metà dei posti per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 62 posti, accantonando gli altri 63 per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente gli impiegati non di ruolo che alla data del presente decreto abbiano almeno due anni d'ininterrotto servizio alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato con qualifica di avventizio diurnista o cottimista di terza categoria.

Le donne che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma possono prender parte al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza, oppure agli uffici dipendenti della detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che abbiano titolo a partecipare al presente concorso e che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite di età massimo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non inscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da

bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1938-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale Militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale Militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale Militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del

Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, oltre la qualifica rivestita dal candidato.

I candidati che appartengono a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartegono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età minima di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 7

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Fenici Roberto, ispettore generale erariale.

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di visione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. ing. Giannoni Eduardo, primo ingegnere di sezione erariale;

Cav. Perrone Corrado, geometra capo erariale.

Segretario:

Dott. ing. Castelfranchi Mario, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi de-

creti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 9 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lordo, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Aritmetica compresa la regola del tre composto.
Geometria piana sino ai poligoni simili.
Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.
Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.
Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVA ORALE

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Minitro: DI REVEL

(2321)

Concorso per esami a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 125 posti di computista in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 62 posti, accantonando gli altri 63 posti per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, col quale le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti.

Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle Finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente Autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1914-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni preveste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partino Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) dal competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta

da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiano all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che da essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922-I, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido, ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1932-X, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pen-

sioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Rumboldt Tito, ispettore generale erariale.

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. uff. dott. ing. Paroli Alfredo, primo ingegnere di sezione erariale;

Cav. dott. Pisano Giuseppe, geometra capo erariale.

Segretario:

Cav. dott. ing. Salvatore Domenico, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-III, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operarazioni militari realtive a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale non utile a pensoine, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Aritmetica compresa la regola del tre composto.

Geometria piana sino ai poligoni simili.

Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia. Inoltre il candidato dovrà dare una prova di dattilografia.

PROVA ORALE.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2322)

Concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, dal concorso per esami a 25 posti di disegnatore in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 12 posti, accantonando gli altri 13 posti per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente gli impiegati non di ruolo che alla data del presente decreto abbiano almeno due anni d'ininterrotto servizio alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista di terza categoria.

Le donne che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma possono prender parte al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Nono sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal

giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che abbiano titolo a partecipare al presente concorso e che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente Autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età.

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del Segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'Estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio delle Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente mensionata per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militare svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militare svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo del 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decretó-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta Rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizo militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il proventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età minima, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Massa Luigi, ispettore generale erariale.

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Joine Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. uff. ing. Dezza Marco, primo ingegnere di sezione erariale;

Cav. Miconi Luigi, geometra capo erariale.

Segretario:

Dott. ing. Marazzi Giovanni, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'articolo 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 genanio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, numero 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:
Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:
Disegno topografico ed architettonico.

PROVA ORALE.

1. — Geometria elementare piana e solida.
2. — Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. — Diritti e doveri dell'impiegato.
4. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2323)

Concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concercernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nel-

tuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per esami a 25 posti di disegnatore in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 12 posti, accantonando gli altri 13 per i concorsi che saranno indetti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti.

Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provvedono, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bolla da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa

Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascita in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizo dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non inscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Diretotrio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà

del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in sevrizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alla risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino un'attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libreto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Rho Ugo, ispettore generale erariale.

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. ing. Dezza Marco, 1° ingegnere di sezione erariale;

Cav. Pilastrini Aldo, geometra capo erariale.

Segretario:

Dott. ing. Corrado Vito, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono tutti inscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lorde, a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Disegno topografico ed architettonico.

PROVA ORALE.

1. — Geometria elementare piana e solida.
2. — Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. — Diritti e doveri dell'impiegato.
4. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2324)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore (gruppo C, grado 9°) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concercernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera in data 4 marzo 1941-XIX, n. 7192/1175/1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per titoli e per esami ad un posto di computista traduttore (grado 9°) nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore (grado 9°) nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza media inferiore o di qualcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento professionale, Regie o pareggiate.

Sono anche validi, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza ginnasiale o tecnica, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati da pubbliche scuole professionali o commerciali estere e riconosciuti equipollenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provvedute, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate di do-

cumenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni ed assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale e, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e, vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 25 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno, inoltre rispettivamente, la dichiarazione integrativa, ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in di-

pendenza dell'attuale guerra, ed ai figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà e dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati che appartengano a Stabilimenti ausiliari e che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Art. 5.

Gli aspiranti ammessi al concorso debbono sostenere un esame in cui debbono dimostrare, mediante lettura, traduzione orale e conversazione, di avere la piena conoscenza della lingua tedesca e di almeno un'altra lingua straniera.

Art. 6.

Oltre i documenti indicati nel precedente articolo 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa od altra pubblica Amministrazione, ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici e privati.

Art. 7.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nel precedente articolo n. 2. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie di tali corsi superiori.

Art. 8.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9, e 10 dell'articolo 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 10.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia d'esame di licenza di cui ad uno dei titoli di studio richiesti nel precedente articolo 2;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 7 del precedente articolo 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 6;

8) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sull'esame orale di cui al precedente articolo 5 sarà dato da una commissione così composta:

Presidente:

comm. dott. ing. Rho Ugo, ispettore generale erariale;

Membri:

comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

cav. dott. ing. Dezza Marco, primo ingegnere di sezione erariale;

cav. Pilastrini Aldo, geometra capo erariale;

prof. dott. Spaziani Guglielmo, insegnante di lingue estere.

Segretario:

Dott. ing. Corrado Vito, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito dell'esame orale di cui al precedente art. 5, attribuiranno a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in ventesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 14/20 in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La graduatoria degli idonei è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro delle Finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Il concorrente che risulterà primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e nominato computista traduttore nel ruolo di gruppo *C*, grado 9°, nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; ad esso compete il rimborso della spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè il trattamento economico stabilito dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, corrispondente al grado 9°, gruppo *C*, degli impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni statali.

Qualora detto vincitore provenga da altri ruoli di personale statale conserva, se più favorevole, il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX.

Il Ministro: Di Revel

(2325)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4106113) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.